



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 51 – gennaio 2025

A.S. 1339 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	9 gennaio 2025 (approvato Camera)
Data di assegnazione	14 gennaio 2025
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio), 10 ^a (Sanità e lavoro)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo si inserisce nel contesto delle relazioni esistenti tra l'Italia e il Sovrano Militare Ordine di Malta. In particolare, l'articolo 8 dell'Accordo per

codificare lo stato delle relazioni bilaterali, fatto a Roma il 17 maggio 2012, prevede che **l'Italia riconosca la personalità giuridica delle istituzioni del Sovrano Militare Ordine di Malta** quali enti di diritto pubblico maltese, appartenenti all'ordinamento giuridico dello stesso SMOM. **Tra questi c'è il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.),** che opera in Italia per attività di interesse generale in virtù di precedenti intese sottoscritte tra il nostro Paese e lo SMOM (come l'Accordo del gennaio 1991 in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate e quello del settembre 2020 in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare).

Con la ratifica dell'accordo in esame, il C.I.S.O.M. potrebbe operare nel territorio della Repubblica italiana le attività di interesse generale in conformità alle disposizioni della **normativa sul terzo settore**, iscrivendosi al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolato

L'accordo è composto da 5 articoli.

L'art 1 dispone **l'iscrizione di diritto del C.I.S.O.M. nel Registro unico nazionale del Terzo settore**, prevedendo altresì che il medesimo organismo adotti un regolamento per recepire le norme del Codice del Terzo settore, individuando in particolare il patrimonio destinato e le relative fonti di finanziamento.

Il testo dispone altresì che dall'attuazione dell'Accordo non derivino nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti (art. 2) e che eventuali controversie interpretative o applicative vengano risolte in via amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti o, subordinatamente, in via diplomatica (art. 3).

Viene altresì previsto che l'Accordo sia attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile, nonché, per Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Da ultimo l'articolo 5 dell'intesa bilaterale detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alle modalità di revisione dell'Accordo medesimo

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di **4 articoli**.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari